

Allegato A

CRITERI E MODALITA' DI GESTIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431 E ALL'ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 12 E LORO SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

1. Finalità

Il Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e all'art. 14 della Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12 e loro successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato Fondo, è finalizzato alla concessione di contributi integrativi in favore di conduttori di alloggi per il pagamento dei canoni di locazione.

2. Risorse

Le risorse del Fondo sono formate da:

- a) risorse statali accreditate annualmente alla Regione Lazio con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- b) risorse regionali stanziare nel bilancio di previsione della Regione Lazio.

3. Enti destinatari del Fondo e cronologia per l'espletamento delle procedure comunali

Tutti i Comuni della Regione Lazio che intendono accedere al Fondo, pubblicano il bando e formano la relativa graduatoria finalizzata all'assegnazione dei contributi in favore dei soggetti aventi titolo.

I termini per l'espletamento delle procedure comunali finalizzate al conseguimento del contributo, sono i seguenti:

- il bando comunale è pubblicato entro il 30 marzo di ogni anno;
- la graduatoria definitiva è trasmessa alla Regione Lazio con la relativa documentazione, entro il 20 settembre di ogni anno. Detto termine è perentorio. I dati trasmessi dopo questa data non saranno presi in considerazione ai fini del riparto ed il comune verrà escluso dalla ripartizione dell'annualità del Fondo.

4. Soggetti beneficiari dei contributi

Sono ammessi al contributo i soggetti richiedenti che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea se munito di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della Legge 6 marzo 1998, n. 40 e del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni e, secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 13 della Legge n. 133/2008, in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lazio alla data di presentazione della domanda per l'accesso al contributo;

- c) residenza anagrafica nel comune e nell'immobile per il quale è richiesto il contributo per il sostegno alla locazione;
- d) titolarità del regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato, per l'anno o porzione di anno a cui si riferisce l'annualità del Fondo. Sono esclusi i conduttori di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10;
- e) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare (rif. alloggio adeguato: art. 20 del Regolamento regionale n. 2/2000) nell'ambito territoriale del comune di residenza; il presente requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare;
- f) non avere ottenuto per l'annualità del Fondo indicata nel bando, l'attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;
- g) non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e di edilizia agevolata/convenzionata;
- h) essere in regola con il pagamento del canone di locazione.

5. Requisiti reddituali per l'accesso al contributo

Fermo restando i requisiti dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al precedente punto 4, i requisiti minimi reddituali che i conduttori di alloggi in locazione devono possedere alla data di presentazione della domanda per l'accesso al contributo sono fissati, sulla base di quanto disposto con i decreti di ripartizione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e in deroga a quanto stabilito dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, come di seguito riportato:

reddito del nucleo familiare, calcolato con il metodo ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), non superiore a € 10.000,00 (euro diecimila/00), rispetto al quale il canone di locazione abbia un'incidenza superiore al 35%.

Il canone di locazione è quello annuale risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori e riscontrato dalle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento, riferito all'annualità del Fondo indicata nel bando comunale.

L'ISEE di riferimento è quello in corso di validità alla data di presentazione della domanda per l'accesso al contributo.

La percentuale di incidenza è determinata con la seguente formula:

$$\text{incidenza} = (\text{canone}/\text{ISEE}) \times 100$$

6. Bandi comunali e presentazione delle domande

Entro il 30 marzo di ogni anno, i comuni predispongono e rendono pubblico il bando per l'accesso all'annualità del Fondo da parte dei conduttori di alloggi in possesso dei requisiti previsti nel presente documento, dando ampia informazione sulla possibilità di presentare domanda per ottenere il contributo.

I richiedenti presentano nei tempi e con le modalità previste nel bando comunale le domande di contributo con allegati:

- il contratto di locazione regolarmente registrato;
- la dichiarazione ISEE ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare;
- le ricevute attestanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione.

7. Istruttoria delle domande. Graduatoria provvisoria e definitiva.

Il comune provvede alla raccolta delle domande di accesso al fondo, verifica il possesso dei requisiti da parte dei richiedenti, predispone e pubblica la graduatoria provvisoria.

Esaminati gli eventuali ricorsi prodotti a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, il comune approva e pubblica la graduatoria definitiva e trasmette alla Direzione regionale competente entro il 20 settembre di ogni anno, pena l'esclusione dal contributo, la determinazione dirigenziale o deliberazione di Giunta Comunale di approvazione della stessa e la documentazione indicata nel punto 11 del presente documento.

La graduatoria definitiva dei beneficiari è unica e relativa alle domande dei partecipanti al bando con l'indicazione dei nuclei familiari dichiarati ammissibili al contributo, nonché, a parte, l'elenco degli esclusi con i relativi motivi di esclusione.

8. Casi particolari

Qualora nel corso dell'anno cui si riferisce la domanda, per il medesimo alloggio, sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto, il soggetto richiedente allega alla domanda copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati e delle ricevute di pagamento dei canoni riferiti ad entrambi i contratti di locazione.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo è assegnato agli eredi facenti parte dello stesso nucleo familiare residente nell'alloggio e risultanti nella domanda di contributo e nella dichiarazione ISEE.

Successivamente all'avvenuta ripartizione regionale di cui al punto 10, lettera b) del presente documento, qualora a seguito di controlli svolti dalle competenti strutture comunali si riscontrino perdite o modificazione dei requisiti dei richiedenti o rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari, le risultanti economie restano nella disponibilità del comune e sono segnalate alla Direzione regionale competente per il computo in detrazione nei finanziamenti da assegnare con le successive annualità del Fondo.

9. Contributo

Il contributo in favore dei soggetti aventi titolo, calcolato sul canone annuo relativo al periodo di conduzione dell'immobile, è determinato come segue:

canone annuo meno il 35% del reddito ISEE e comunque fino a un massimo di € 3.000,00
[FORMULA: contributo = canone annuo – (reddito ISEE x 35 : 100)].

I comuni possono stabilire criteri di priorità per l'attribuzione dei contributi ai soggetti collocati utilmente in graduatoria oppure erogare percentuali inferiori del 100% del contributo spettante, a condizione che ne diano preventiva specificazione nei bandi.

10. Ripartizione del Fondo

Le risorse assegnate all'annualità del Fondo sono ripartite dalla Direzione regionale competente:

- a) con provvedimento di prima assegnazione disposto a titolo di acconto, in quote parti proporzionali tra i comuni richiedenti il contributo per l'ultima annualità del Fondo presente

agli atti della Direzione regionale competente, sulla base del fabbisogno accertato e dagli stessi dichiarato;

- b) con provvedimento definitivo, a seguito della verifica della documentazione trasmessa dai comuni richiamata nel punto 11 del presente documento, inserendo eventuali nuovi comuni partecipanti o escludendo comuni inseriti nella prima ripartizione che non hanno riscontrato fabbisogno o non hanno espletato le procedure e conguagliando e/o ridistribuendo gli importi assegnati ai comuni con la ripartizione prevista alla lettera a).

Sulla base della ripartizione di cui alla lettera b), la Direzione regionale competente provvede a predisporre gli impegni di spesa e i conseguenti provvedimenti di liquidazione in favore dei comuni beneficiari del contributo.

I comuni provvedono all'erogazione del contributo in favore dei richiedenti, sulla base della graduatoria definitiva e con i criteri di cui al punto 9 del presente documento.

11. Documentazione comunale e modalità di trasmissione alla Regione

Entro il 20 settembre di ogni anno, i comuni trasmettono esclusivamente all'indirizzo PEC sostegnoallalocazione@regione.lazio.legalmail.it la documentazione sotto indicata. Il mancato rispetto della comunicazione a mezzo PEC e del termine stabilito per la trasmissione della documentazione comporta l'esclusione del comune dal contributo.

Elenco della documentazione da trasmettere in formato pdf:

- a) provvedimento comunale di approvazione della graduatoria definitiva con allegata la graduatoria dei soggetti ammessi al contributo e l'elenco dei soggetti esclusi dal contributo con le relative motivazioni; gli atti devono essere debitamente firmati e datati;
- b) modello predisposto dalla Direzione regionale, debitamente compilato firmato e datato, per la comunicazione dei dati riguardanti le domande dei nuclei familiari richiedenti il contributo e il fabbisogno comunale; con la trasmissione dei documenti in formato pdf, il suindicato modello è trasmesso dai comuni anche in formato editabile per consentire l'acquisizione dei dati da parte della Direzione regionale competente.

I comuni segnalano alla Regione Lazio i bandi andati eventualmente deserti.

Gli atti e le comunicazioni regionali riguardanti l'attività del Fondo sono pubblicati e diffusi sul sito web istituzionale della Regione Lazio, nella sezione sostegno alla locazione.